



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 6 del 30/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, L'ASSEGNAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ”. I.E.

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 21:13 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza della **DOTT.SSA ELEONORA GONNELLA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo	Presente	Assente
PALESTRA MICHELA	SI	NO
GONNELLA ELEONORA	SI	NO
TONIOLO PAOLA	SI	NO
PANDOLFI PAOLA	SI	NO
BURONI EDOARDO	SI	NO
VARRI CHIARA MARIA	NO	SI
ZUBIANI PAOLO	SI	NO
BORDONI LUCA	SI	NO
PIOVESAN UMBERTO	SI	NO
AGGUGINI MAURO	SI	NO
SCIFO BARBARA	SI	NO
CASTELLI ANTONIO	NO	SI
FANTONI DAVIDE DARIO	SI	NO
DAL BOSCO ANDREA	SI	NO
ZAFFARONI EZIO	SI	NO
PIVA MICHAELA	SI	NO

Totale Presenti 14 **Totale Assenti 2**

Sono, altresì, presenti gli Assessori: NUVOLI LUCA, IOLI ENRICO GASTONE, CERA VERONICA, TELLINI ROBERTA PINUCCIA, SCUPOLA DENISE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto al punto 6 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Ioli per l'illustrazione della proposta, come risulta dalla trascrizione del verbale della seduta.

Successivamente, si apre la discussione durante la quale intervengono i Consiglieri Aggugini, Buroni, Piva e nuovamente il Consigliere Aggugini.

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 113 del 06.12.2022 avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, L'ASSEGNAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ” I.E.”*

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati.

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 14 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 14 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere con l'assegnazione del bene acquisito quanto prima.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Eleonora Gonnella
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo Pepe
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PIANIFICAZIONE, S.I.T.,
GESTIONE DEL TERRITORIO, SUAP E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

SERVIZIO CASE E PATRIMONIO

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 06/12/2022 avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE,
L'ASSEGNAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ”. I.E.**

Proponente: IOLI ENRICO GASTONE - ASSESSORE

**Proposta al
Consiglio Comunale**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, L'ASSEGNAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ”. I.E.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, S.I.T., GESTIONE
TERRITORIO, SUAP E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Richiamati:

A. l'art.48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°159 e ss.mm.ii., recante “CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHÉ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136.”, ed in particolare il comma 3 lettera c, e che prevede che i beni immobili possano essere tra l'altro:

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purchè a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ((ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità)). Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il

sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

- B. il Decreto Legge 4 febbraio 2010 n.4 ad oggetto "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

Considerato che l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Criminalità ha destinato diversi immobili, oggetto di provvedimento di confisca definitiva, al Comune di Arese e che sono in corso le procedure di presa in possesso dei beni con conseguente acquisizione a patrimonio indisponibile dell'Ente e destinazione degli stessi ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°159;

Preso atto che il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità, rappresenta un grande esempio di civiltà, attestando la grande rivalsa sociale della legalità sulla criminalità, in ogni forma essa si manifesti;

Rilevato che il Comune di Arese non è dotato di un regolamento comunale che disciplini la gestione e la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

Ritenuto opportuno che il Comune di Arese adotti uno strumento che possa garantire il non depauperamento del suo patrimonio e parimenti rappresentare motivo di valorizzazione sociale di detto patrimonio;

Rilevato che, attualmente, vi sono beni destinati al patrimonio indisponibile del Comune di Arese, per i quali sarà necessario individuare le procedure ad evidenza pubblica più idonee a perseguire la restituzione degli stessi alla collettività nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento dell'attività amministrativa;

Ravvisata la necessità di procedere, ai sensi del comma 3 lettera c dell'art.48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°159, alla predisposizione di una disciplina organica che definisca chiaramente i ruoli, le attribuzioni in capo ai diversi organi e uffici dell'Ente e le disposizioni generali cui deve attenersi il procedimento di acquisizione e reimpiego del bene confiscato, per le finalità di cui al richiamato articolo di legge;

Vista la bozza del testo del "Regolamento comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità", predisposta dai competenti uffici comunali, e allegata alla presente deliberazione;

Dato atto che la Commissione Consiliare Antimafia, Anticorruzione e Legalità ha esaminato il testo della bozza del "Regolamento comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità" ed ha espresso parere favorevole nella seduta del 19.01.2023;

Accertata la propria competenza ai sensi del D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) Di prendere atto delle premesse sopra riportate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la bozza del testo del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, L'ASSEGNAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ”, predisposta dai competenti uffici comunali, e allegata alla presente deliberazione;
- 3) Di dare atto, altresì, che stante l'urgenza, l'allegato Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della deliberazione di adozione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- 4) Di dare atto infine, che tutto quanto sopra non comporta oneri a carico dell'Ente;

Successivamente,

LA RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, S.I.T., GESTIONE TERRITORIO, SUAP E PATRIMONIO IMMOBILIARE

stante la necessità di procedere con l'assegnazione del bene acquisito quanto prima

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /
www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE,
L'ASSEGNAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ". I.E.**

***AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PIANIFICAZIONE, S.I.T., GESTIONE
DEL TERRITORIO, SUAP E PATRIMONIO IMMOBILIARE***

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 24/01/2023

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E
SVILUPPO - SETTORE PIANIFICAZIONE,
S.I.T., GESTIONE DEL TERRITORIO,
SUAP E PATRIMONIO IMMOBILIARE
STEFANIA GRASSI
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE,
L'ASSEGNAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ". I.E.**

REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: PER PRESA VISIONE

Arese li, 24/01/2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
E PROGRAMMAZIONE
MARIA TERESA FALDETTA
(atto sottoscritto digitalmente)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, L'ASSEGNAZIONE E IL
MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

CAPO I – Principi, Finalità, Indirizzo

Articolo 1 - Principi e Finalità

1. Il Comune di Arese (in seguito "Comune"), in conformità alle finalità del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità, entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile, come strumento di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per combattere l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati.
3. Il Comune, per il perseguimento delle finalità di cui al co. 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza.
4. Ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti. L'elenco è reso pubblico sul sito istituzionale del Comune e viene aggiornato con cadenza almeno annuale, comunque ogni qualvolta intervengano delle modifiche di qualsiasi genere e natura.
5. L'elenco pubblicato contiene i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, l'oggetto, la tipologia di attività svolta, la durata e gli estremi dell'atto di concessione.

Articolo 2 – Utilizzo dei beni confiscati

1. I beni immobili confiscati alla criminalità e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in base all'art. 48 co. 3 lettera c) e d) e dell'art. 48 co. 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011, sono utilizzati esclusivamente per le finalità riportate nel seguito.

a) Finalità istituzionale

Sono previsti i seguenti obiettivi:

1. l'incremento dell'offerta di alloggi da cedere in locazione a favore di soggetti che versano in particolare condizione di disagio economico e sociale, attraverso l'attivazione di strumenti amministrativi diversi, quali ad esempio: bandi pubblici, modalità promosse in sinergia per l'affidamento in gestione del bene all'ambito territoriale o ad azienda/consorzio deputati alla gestione dei servizi abitativi (servizi abitativi pubblici (SAP), servizi abitativi transitori (SAT), servizi abitativi d'emergenza, housing sociale);
2. il soddisfacimento di particolari esigenze connesse all'esercizio di attività istituzionali e/o amministrative da parte dell'Ente, quali ad esempio: apertura di nuovi servizi e/o sportelli territoriali, miglioramento dell'accessibilità del pubblico agli uffici e servizi comunali, organizzazione di eventi e manifestazioni che richiedano particolari condizioni ambientali e di sicurezza.

b) Finalità sociale e/o culturale (artistica)

1. Il Comune promuove l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità come strumento di sviluppo e riscatto del territorio, per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, nonché offrire opportunità di sviluppo economico e culturale trasformando i beni confiscati in luoghi di crescita personale e comunitaria.
2. Gli ambiti in cui promuovere le progettualità attengono ad attività/interventi di rilevante interesse cittadino in ambito sociale, culturale/artistico e sportivo; a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'ambito delle politiche a favore di giovani, anziani, minori, disabili, immigrati, senza fissa dimora, responsabilità familiari, vittime di violenza, salute mentale, legalità, accesso al lavoro.

c) Finalità economica

1. Qualora non siano realizzabili o possibili le finalità succitate (vedi lettere a e b), il Comune dispone l'utilizzo del bene confiscato con previsione di proventi derivanti dallo stesso, previa condizione che tali proventi vengano reimpiegati esclusivamente per scopi sociali.
2. A tal fine il Comune assicura la massima trasparenza sulla destinazione dei suddetti proventi e dotazioni economiche assegnate, derivanti dallo sfruttamento economico del bene, mediante la pubblicazione, aggiornata annualmente, sul proprio sito istituzionale delle azioni o progetti finanziati e risorse correlate.
3. Nei casi di destinazione di immobili che siano stati precedentemente locati durante la fase giudiziaria e che non sono quindi di immediata destinazione per finalità istituzionale e sociale di cui sopra in ragione del loro stato di occupazione, il Comune potrà dare il proprio assenso al trasferimento del cespite per finalità economica, fermo restando che tali proventi siano destinati per finalità sociale.
4. È necessario che per il soggetto/i affidatario/i non risultino, dalle apposite verifiche realizzate da parte della Prefettura competente, cause ostative che indichino che il bene possa rientrare, anche per interposta persona, nella disponibilità della criminalità organizzata.
5. Il Comune, per i proventi derivanti dalla messa a reddito dei beni, deve integrare nella relazione annuale da inviare all'Agenzia Nazionale le risorse effettivamente riscosse e i progetti a scopo sociale finanziati con detti fondi.

Articolo 3 – Assegnazione provvisoria del bene

1. Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione antimafia diretto a restituire, dopo la confisca definitiva, i patrimoni allo Stato e agli Enti Territoriali che hanno subito il fenomeno criminale.
2. La destinazione al patrimonio immobiliare indisponibile del Comune è conseguibile, talvolta, anche in via anticipata rispetto alla confisca definitiva, mediante l'istituto dell'assegnazione provvisoria, ai sensi degli artt. 110, co. 2, lett. b) e c), e 112, co. 4, lett. d) e co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011.
3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta qualora sussistano particolari situazioni di urgenza e necessità, che troverebbero pieno soddisfacimento solamente con il trasferimento del bene oggetto di confisca parziale nel patrimonio indisponibile dell'Ente; oppure qualora la mancata ed immediata destinazione provvisoria causasse un rischio concreto e attuale per l'incolumità e la salute pubblica, nonché il mancato esercizio di diritti individuali o collettivi da parte dei legittimi destinatari del provvedimento di destinazione.
4. L'assegnazione provvisoria è disposta anche qualora il suddetto provvedimento consenta d'incrementare la redditività del bene per le finalità di cui al comma 1 lettera c) dell'art.2, prevenendo eventuali atti di vandalismo e consentendone la conservazione o l'incremento del valore grazie alla manutenzione effettuata direttamente dai soggetti utilizzatori o dall'Ente.
5. Ai fini del presente articolo, il Comune identifica le unità immobiliari potenziale oggetto di assegnazione provvisoria tra quelle destinatarie di provvedimento di confisca di secondo grado, presenti nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale.

Articolo 4 – Funzione di indirizzo

1. L'articolazione comunale competente in materia di patrimonio accede ai sistemi informativi resi disponibili dall'Agenzia Nazionale, grazie ai quali può individuare i beni in iter giudiziario, o confiscati definitivamente, che costituiscono la base informativa sulla quale analizzare e definire, successivamente, l'indirizzo strategico che il Comune vuole adottare per i beni confiscati.
2. L'Amministrazione comunale esercita la funzione di indirizzo e, tenuto conto delle esigenze del territorio e dell'esito dei sopralluoghi di cui agli articoli successivi, stabilisce la tipologia e la destinazione d'uso di ciascun immobile assegnato; conseguentemente, stante l'obiettivo, incarica l'articolazione comunale competente in materia per il raggiungimento degli obiettivi sottesi al bene per il suo utilizzo.

3. Con Deliberazione di Consiglio Comunale, assunta ai sensi dell'art.42, co.2, lett I) del D.Lgs 267/2000, vengono acquisiti a patrimonio comunale i beni di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Strumenti di partecipazione

1. Il Comune può coinvolgere la comunità locale, la cittadinanza, le realtà associative e gli attori impegnati negli ambiti di lavoro di cui all'art. 2 in incontri volti a rendicontare le iniziative intraprese e i percorsi amministrativi attivati; nelle medesime circostanze potrà esplorare e raccogliere dal territorio la rappresentazione delle nuove esigenze ed eventuali proposte, spunti e suggerimenti per la prosecuzione dei percorsi intrapresi.
2. In ogni caso il Comune ha facoltà, anche tenuto conto della tipologia del bene, di organizzare incontri con i predetti soggetti come momenti di ascolto e contributo alle ipotesi progettuali e come occasioni di divulgazione e sensibilizzazione dei temi della legalità e della lotta alle mafie.

CAPO II – Acquisizione del Bene

Articolo 6 - Condizioni per l'acquisizione dei beni immobili

1. I beni immobili confiscati alla criminalità sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune a titolo originario e privi di vincoli.
2. Già durante la fase di sopralluogo, a seguito della richiesta preliminare da parte dell'Agenzia Nazionale, il Comune accerta eventuali anomalie o abusi edilizi rispetto al Piano di Governo del Territorio, e pianifica gli opportuni interventi sanatori da attuare prima della richiesta formale di destinazione da inoltrare dell'Agenzia Nazionale.
3. Nel caso di abusi edilizi, non riscontrati in fase di sopralluogo, il Comune informa preventivamente l'Agenzia Nazionale e verifica le possibili sanatorie ammesse dalla normativa vigente.
4. Nel caso di beni immobili abusivi, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 380/01, l'opera acquisita può essere demolita con ordinanza del dirigente dell'articolazione competente in materia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

Articolo 7 – Riscontro alla Manifestazione di interesse dell'Agenzia Nazionale

1. L'atto formale per l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune avviene tramite la risposta alla Manifestazione di interesse emessa dall'Agenzia Nazionale o dalla Conferenza dei Servizi, e dal successivo verbale di consegna redatto dall'Agenzia stessa.
2. La competenza a rispondere alla Manifestazione di Interesse è del Consiglio Comunale, che recepisce le indicazioni espresse dalla Giunta mediante propria deliberazione. La formale risposta alla Manifestazione deve, a seguito di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale, essere inoltrata all'Agenzia Nazionale dall'articolazione comunale competente in materia di patrimonio, con allegato l'opportuno atto deliberativo.
3. La Manifestazione di Interesse è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
 - a) espletamento di uno specifico sopralluogo tecnico a cura dell'articolazione comunale competente in materia (patrimonio, gestione del territorio e lavori pubblici) e di possibile destinazione del bene. Il sopralluogo coinvolge anche l'articolazione comunale competente in materia di polizia locale, ed è concordato con l'Agenzia Nazionale, che presenza mediante il proprio coadiutore;
 - b) predisposizione di un verbale sottoscritto dagli enti e soggetti presenti al sopralluogo in merito a:
 - stato dei luoghi;
 - stato di occupazione;
 - stato di manutenzione;
 - consistenza;

- conformità urbanistica dei luoghi;
- abitabilità e titoli edilizi;
- difformità edilizie ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti.

Nel caso di abusi edilizi il Comune avvisa immediatamente l'Agenzia Nazionale prima ancora dell'adozione degli atti d'indirizzo politico;

- c) trasmissione all'articolazione comunale competente in materia di patrimonio dei riscontri e della documentazione tecnica prodotta in relazione agli elementi elencati al punto precedente, al fine di effettuare una sintesi dei rilievi pervenuti ed inoltrare il verbale completo all'Agenzia Nazionale.

Articolo 8 - Acquisizione al patrimonio indisponibile

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'Agenzia Nazionale, l'articolazione comunale competente in materia di Patrimonio trasmette il decreto di destinazione all'articolazione comunale competente in materia, stante la finalità del bene assegnato.
2. La data di consegna materiale del bene al Comune viene concordata con l'Agenzia Nazionale e le articolazioni comunali competenti per ciascun endo procedimento. Successivamente l'articolazione comunale competente in materia di patrimonio prende in consegna l'immobile, provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale, alla relativa copertura assicurativa e a tutti gli atti consequenziali di competenza, effettuando la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità, coordinando la propria attività con gli uffici e i servizi comunali competenti per ciascun endo procedimento.

Articolo 9 - Gestione del bene

1. L'articolazione comunale competente in materia di patrimonio, a seguito di quanto disposto al precedente articolo 8, provvede alla consegna del bene all'articolazione comunale competente in materia di destinazione dello stesso.
2. Il Comune assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario, così come previsto dal Codice Civile.

CAPO III – Assegnazione del Bene

Articolo 10 – Iter per l'assegnazione del bene confiscato alla criminalità

1. In base alla finalità di destinazione del bene, nel caso di assegnazione per finalità sociali a terzi, l'articolazione comunale competente, individuato al proprio interno il Responsabile Unico Procedimento (nel seguito "RUP") di riferimento, avvia le procedure per l'affidamento del bene mediante bando di concessione ai soggetti indicati nell'art. 48, co. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).
2. Il RUP di riferimento predispose il bando nel rispetto dei principi di buona amministrazione, legalità, uguaglianza, imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, ferma restando la gratuità del rapporto concessorio.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti, e da ciò ne derivi il maggior soddisfacimento dell'interesse pubblico, i bandi possono essere promossi anche a livello ~~comune~~ e/o in forma coordinata con l'ambito territoriale, dandone pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.
4. L'avviso di bando (pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.aresse.mi.it) deve contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare: finalità d'uso del bene, modalità di presentazione dei progetti, criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, ubicazione e consistenza, fotografie, planimetrie, dati della classificazione catastale, impianti sussistenti ed esistenza di condominio.
5. Sono requisiti minimi di ammissione al bando:

- a) la costituzione formale da almeno un anno, alla data di pubblicazione del bando, del soggetto partecipante (in forma singola o associata), documentata mediante l'atto costitutivo e lo statuto;
 - b) nel caso di attività che richiedano progettualità sul bene, la presentazione di uno studio di fattibilità con il relativo piano economico-finanziario, comprendente una sezione descrittiva che evidenzia le attività e i servizi che si intendono realizzare e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale. Tali studi possono anche essere redatti con il supporto di contributi e risorse specialistiche;
 - c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativamente all'insussistenza di cause di esclusione al bando da parte del soggetto partecipante. Tale dichiarazione dovrà essere ritrasmessa a fronte di variazioni dei dati dichiarati del soggetto partecipante (in forma singola o associata);
 - d) le indicazioni sulle possibili migliorie che si intendono effettuare nel caso di assegnazione del bene. Per i prestatori di servizi ed esecutori di lavori, i partecipanti al bando dovranno ricorrere esclusivamente a quelli appartenenti alla White-list della Prefettura, indicando la tipologia dei lavori loro assegnati. Laddove la White-list non fosse disponibile, occorre specificare i codici ATECO relativi alle aziende da coinvolgere;
 - e) nel caso di Enti del Terzo Settore (ETS), l'iscrizione al Registro Unico previsto dal Nuovo Codice del Terzo Settore (RUNTS). Nel caso non fosse ancora istituito in nuovo Registro Unico, rimangono valide le iscrizioni precedenti ai rispettivi albi ed elenchi;
 - f) una relazione descrittiva delle attività già svolte in precedenti esperienze, connesse con il progetto presentato in sede di bando;
6. Qualora per lo stesso bene pervengano al Comune più proposte di utilizzo, la proposta verrà valutata sulla base dei punteggi attribuiti al progetto presentato in sede di bando di assegnazione del bene confiscato.
 7. Se entro due anni il Comune non avrà provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia Nazionale potrà disporre la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
 8. Non possono concorrere alla concessione quegli enti dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgono funzioni direttive, o che le abbiano svolte nel quinquennio precedente, né persone giuridiche nelle quali ci siano soci che versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla Legge.

Articolo 10 bis – Assegnazione preliminare dei beni destinati all'Ente con assegnazione provvisoria

1. L'assegnazione preliminare dei beni destinati all'Ente con assegnazione provvisoria è effettuata con la medesima procedura di cui all'art.10, mediante bando preliminare.
2. In caso di assegnazione preliminare, il bando viene pubblicato in un tempo antecedente la richiesta di destinazione del bene all'Agenzia Nazionale.
3. Il Comune, contestualmente alla richiesta di destinazione preliminare da parte del Sindaco, invia all'Agenzia anche il progetto risultato vincitore del bando, che diventerà vincolante per l'assegnatario una volta perfezionata la destinazione provvisoria del bene al patrimonio indisponibile dell'ente.

Articolo 10 ter – Valutazione delle proposte e assegnazione dei beni destinati al patrimonio indisponibile dell'Ente

1. La valutazione delle proposte viene effettuata da parte di una Commissione tecnica. La nomina e la costituzione della Commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte da parte del RUP di riferimento.

2. La Commissione tecnica è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, incluso il Presidente.
3. La Commissione tecnica è composta dal Responsabile dell'articolazione comunale a cui il bene è stato destinato, il quale svolge funzione di Presidente della Commissione, e da almeno altri 2 componenti competenti in merito alla valutazione delle proposte.
4. I componenti della Commissione vengono nominati sia nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, sia considerando lo specifico contributo specialistico che possono fornire in sede di valutazione delle proposte.
5. Nella valutazione delle proposte la Commissione tecnica deve tener conto:
 - a) dei criteri e parametri esplicitati nel bando preliminare in base alle condizioni del presente regolamento;
 - b) dello studio di fattibilità, comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprovanti la sostenibilità economica, ambientale e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura, e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
 - c) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene, in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e delle eventuali ricadute occupazionali del progetto;
 - d) delle eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
 - e) delle eventuali esperienze pregresse nella gestione di beni confiscati;
 - f) della complementarità della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente i servizi/settori di riferimento;
 - g) della composizione di eventuali Consorzi coinvolti nel progetto.

Articolo 11 - Assegnazione del bene

1. L'articolazione comunale competente nella gestione del bene assegna mediante atto di determinazione dirigenziale il bene confiscato al/i soggetto/i individuati dalla Commissione tecnica di cui al precedente art. 10 ter.
2. Tale Disposizione deve contenere:
 - a) l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie e degli estremi catastali;
 - b) l'esatta individuazione della finalità sociale cui il bene è destinato e del progetto da realizzare;
 - c) gli oneri dell'assegnatario e le modalità di utilizzo del bene;
 - d) la durata dell'assegnazione;
 - e) il divieto di sub-affidamento;
 - f) il termine entro il quale devono essere avviate le attività progettuali;
 - g) l'indicazione delle modalità di controllo che saranno attivate dal Comune, con la precisazione delle condizioni che comportano la revoca dell'assegnazione,;
 - h) le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto previsto dal presente regolamento;
 - i) l'informazione che sono a carico dell'assegnatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto. L'Assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune o di altri enti pubblici interessati;
 - j) che l'adozione del provvedimento di assegnazione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.
3. La revoca del bene assegnato è, comunque, disposta qualora il Comune riceva comunicazione, da parte dell'Agenzia o dell'Autorità Giudiziaria, che il provvedimento di confisca inerente l'immobile sia stato revocato e questi torni nella disponibilità del destinatario del provvedimento originario.

Articolo 12 - Durata dell'assegnazione ed eventuale rinnovo

1. La durata della concessione, nonché degli eventuali rinnovi, è determinata in funzione dell'investimento sul progetto di utilizzo del bene da parte del soggetto concessionario.
2. La durata della concessione dell'immobile dovrà essere congrua all'erogazione/realizzazione del servizio/progetto da realizzare da parte del soggetto concessionario. Le verifiche necessarie sono in capo al RUP competente.
3. La richiesta di rinnovo deve essere congrua e indirizzata al RUP competente e, per conoscenza, al Sindaco, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo con atto motivato, tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.

Articolo 13 - Riconsegna del bene

1. Alla scadenza della concessione e/o del rinnovo l'assegnatario ha l'obbligo di restituire il bene assegnato nella sua integrità, libero da persone e da cose, previa verifica delle sue condizioni da parte del RUP competente, alla presenza dell'articolazione comunale competente in materia di lavori pubblici e di patrimonio.
2. L'assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa economica per le eventuali migliorie apportate all'immobile durante il periodo di assegnazione, anche in caso di revoca anticipata o rinuncia per qualsiasi causa.
3. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale dal RUP competente e saranno riconsegnate le chiavi di accesso al bene stesso. Qualora vengano riscontrati danni e/o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, il Comune richiederà all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvederà all'addebito in danno dei costi. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo in capo all'assegnatario (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).

Articolo 14 - Oneri degli assegnatari dei beni confiscati

1. Il Comune tramite il bando di concessione indicherà esattamente gli oneri a carico dell'assegnatario, riservandosi la facoltà di sollevarlo dalla solvenza di parte o della totalità di questi. In tal caso, nel bando devono essere indicati esattamente quali oneri saranno a carico del Comune e quali, invece, a carico del concessionario.
2. In ogni caso sono a carico dell'ente gli interventi di manutenzione straordinaria, segnalati dal concessionario e non imputabili a sue carenze o mancanze nella manutenzione ordinaria.
3. A titolo di risarcimento preventivo, dev'essere indicata e quantificata nel bando di assegnazione eventuale cauzione da versare a cura del concessionario, che verrà trattenuta dall'Amministrazione e resa al termine del periodo di concessione, al netto di eventuali risarcimenti per danni causati dal concessionario nel corso dell'utilizzo.
4. Non sono trattenibili sulla cauzione provvisoria gli importi riconducibili al deterioramento dell'immobile causato dal normale deperimento d'uso, laddove questo non sia collegato a carenze manutentive imputabili all'assegnatario.
5. In sede di accertamento periodico, oppure al momento della restituzione, il Comune può richiedere all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi o le riparazioni per danni imputabili a negligenza, imperizia o modifiche non autorizzate. In caso di mancata ottemperanza, il Comune provvede in danno addebitando i costi all'assegnatario, ovvero trattenendo parte o totalità della cauzione versata.
6. I soggetti assegnatari non possono procedere al sub-affidamento del bene confiscato o di parte di esso, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.
7. Gli assegnatari del bene devono inoltre:

- a. avviare le attività di cui ai progetti in base a quanto indicato nel contratto di concessione, pena la revoca dell'assegnazione senza obbligo di indennizzo da parte del Comune;
- b. realizzare iniziative divulgative sulle finalità del progetto e sulle attività realizzate e consentire al Comune la possibilità di organizzare iniziative istituzionali nel bene confiscato;
- c. inviare al RUP competente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività progettuali, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- d. trasmettere al RUP competente (e per conoscenza al Sindaco) una relazione annuale sulle attività svolte ed sui risultati conseguiti, contenente gli obiettivi raggiunti in ordine al progetto proposto, corredata da copia dei pagamenti effettuati relativi a utenze/servizi a rete a carico dell'assegnatario;
- e. esporre nel bene assegnato idonea targa con l'informazione "Bene confiscato alla criminalità", oltre al logo del Comune.

Articolo 15 – Contratto di Concessione

1. A seguito della determinazione dirigenziale di cui al precedente art.11, il RUP competente, dopo le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, invita l'assegnatario a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto, la concessione che regola le obbligazioni reciprocamente assunte.
2. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione.
3. La concessione deve prevedere tutti gli oneri e gli obblighi dell'assegnatario connessi alla corretta gestione e all'utilizzo del bene.
4. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto, funzioni organizzative ed attività previste nel progetto e nella concessione.

CAPO IV – Monitoraggio

Articolo 16 - Attività di monitoraggio

1. Il RUP competente effettua attraverso una procedura di monitoraggio il controllo circa il corretto utilizzo del bene assegnato ed il rispetto degli obblighi assunti dall'assegnatario. A tal fine l'ufficio:
 - a. effettua periodicamente le necessarie verifiche attraverso contatti costanti con gli operatori e sopralluoghi diretti a verificare lo stato dei luoghi ed il corretto svolgimento dell'attività per cui l'assegnazione è stata effettuata;
 - b. si avvale della collaborazione delle articolazioni comunali competenti per le valutazioni specialistiche di competenza, in particolare di quella con l'ufficio lavori pubblici per monitorare lo stato di manutenzione e conservazione dei beni immobili durante tutto il periodo di concessione e utilizzo da parte dei soggetti terzi;
 - c. per l'attività di monitoraggio, in base ai partenariati costituiti, si può avvalere di Organizzazioni nazionali, Fondazioni, Associazioni ed esperti indipendenti nei settori collegati alle attività concretamente svolte nei beni confiscati.
2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, il RUP competente provvede ad istruire un rapporto annuale che viene trasmesso al Sindaco e all'Assessore competente. Tale rapporto viene successivamente trasmesso all'Agenzia Nazionale secondo gli obblighi previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 151/2011.

CAPO V – Condizioni Generali

Articolo 17 – Contraddittorio

1. Nel caso in cui dalle attività di monitoraggio di cui all'art. 16, emergano gravi criticità o irregolarità, sentita l'Amministrazione Comunale, il RUP di riferimento procede alla convocazione dei

rappresentanti del soggetto concessionario per lo svolgimento del contraddittorio entro 30 giorni dalla rilevazione delle presunte difformità riscontrate.

2. L'Ente interessato può richiedere una sola volta il differimento della data di convocazione per il contraddittorio; in tal caso il RUP fissa un nuovo dibattimento entro i 30 giorni successivi.
3. Qualora, a seguito di contraddittorio, emergano responsabilità in capo al concessionario, il RUP competente intima quest'ultimo al ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo del bene, assegnando un congruo termine per l'attuazione delle azioni necessarie.
4. Qualora, al termine del periodo assegnato per il ripristino, il concessionario non abbia provveduto per cause imputabili alla propria responsabilità, il RUP competente dispone la revoca dell'assegnazione e la relativa riconsegna del bene.

Articolo 18 - Diversa destinazione del bene

1. Il RUP competente, in caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'assegnazione del bene confiscato che comporti un cambio di destinazione del bene (sociale, istituzionale o economica), trasmette opportuna segnalazione alla Giunta e all'articolazione comunale competente in materia di patrimonio, la quale trasmette relativa comunicazione all'Agenzia Nazionale.
2. Il Comune procede alla nuova fase di assegnazione del bene a valle del ricevimento del nulla osta da parte dell'Agenzia Nazionale.
3. Qualora il RUP competente rilevasse che la destinazione inizialmente individuata e comunicata all'Agenzia Nazionale non fosse possibile sul territorio, dovrà relazionare quanto emerso alla stessa, proponendo contestualmente una destinazione alternativa.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del vigente Statuto comunale.
2. Il presente Regolamento viene, altresì, contemporaneamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune e reso noto sui mezzi di comunicazione istituzionale a larga diffusione.